

Delibera n° 497

Estratto del processo verbale della seduta del
5 aprile 2024

oggetto:

LR 2/2000, ART 4, COMMI DA 55 A 57. MODIFICA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEI CRITERI E DELLA MISURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE PER L'ANNO 2024, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 56 QUATER, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART 4 DELLA LR 28/2018, LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019-2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti i commi da 55 a 57 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificati dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021, in cui si stabilisce che, al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale;

Rilevato che in attuazione del comma 56, l'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia;

Atteso che, in base a quanto disposto al comma 56.1, ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite dell'importo massimo di finanziamento complessivo stabilito dalla Giunta regionale, utilizzando, a pena di inammissibilità, l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che l'articolo 33 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, stabilisce che ove non sia diversamente disposto, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 4, comma 56 bis della L.R. 2/2000, gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, riportati al medesimo comma, nonché ai commi 56 bis 1 e 56 bis 2;

Atteso che al successivo comma 56 quater è stabilito che con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche:

- al termine per la presentazione delle domande,
- ai criteri,
- alle misure di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 2138 del 29 dicembre 2023, dal quale risulta che sul capitolo 4632 sono disponibili risorse per euro 4.700.000,00, di cui 950.000 a valere sull'esercizio 2024, 750.000,00 sull'esercizio 2025 e 3.000.000,00 sull'esercizio 2026;

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle finalità individuate Documento di Economia e Finanza Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 27 luglio 2023 e successiva nota di aggiornamento al DEF 2024, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 21 del 13 dicembre 2023, provvedere ad una parziale revisione dei criteri di priorità e dei relativi punteggi da utilizzare per la formazione della graduatoria, dando priorità agli obiettivi di transizione ecologica contenuti nella programmazione nazionale;

Ritenuto opportuno altresì, in linea con gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio, favorire la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;

Ritenuto che tali finalità possano essere soddisfatte stabilendo i criteri riportati nell'allegato, con i corrispondenti punteggi, in sostituzione e modifica di quelli riportati dai commi dal 56 bis al 56 bis 2;

Ritenuto di precisare che, in caso di parità di punteggio, sia attribuita priorità alla domanda precedente temporalmente, in base alla numerazione progressiva automatica assegnata dal registro di protocollo informatico;

Ricordato che al comma 56 bis 2, il secondo periodo stabilisce che il venir meno delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria ed il finanziamento dell'intervento comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle modifiche che si intendono apportare ai criteri stabiliti all'articolo 4, comma 56 bis, di individuare il termine di lunedì 22 aprile 2024, ore 8.00, per l'avvio della presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni attraverso l'applicativo informatico reso disponibile dall'Insiel sull'apposita piattaforma regionale I.O.L. (Istanze On Line), fino alle ore 16.00 di martedì 28 maggio 2024;

Ritenuto opportuno precisare che qualora risulti inoltrato un numero di domande superiore ad una da parte del medesimo Ente, sarà di regola ritenuta valida l'ultima domanda presentata, quale più attuale manifestazione della volontà del richiedente, ed inammissibili le precedenti, che saranno pertanto archiviate, salvo espressa diversa indicazione del beneficiario comunicata prima dell'approvazione della graduatoria;

Ritenuto altresì di stabilire che la concessione del finanziamento possa essere disposta fino al 100% della spesa prevista e ritenuta ammissibile, con i limiti, per ogni intervento, di:

- 500.000,00 euro per i soli interventi cui sono attribuibili i criteri B.1 e B.2, di cui all'allegato;
- 300.000,00 euro in tutti gli altri casi;

Atteso che al comma 56 bis 2, il terzo periodo prevede che le domande non finanziate entro l'anno successivo alla loro presentazione sono archiviate;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle infrastrutture e territorio, la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in particolare del comma 56 quater, i criteri per la formazione della graduatoria delle domande sono individuati nell'allegato, in sostituzione e modifica di quelli riportati dai commi dal 56 bis al 56 bis 2, con i corrispondenti punteggi, assegnando priorità alle domande con punteggio più alto;
2. In caso di parità di punteggio, le domande sono ordinate dando priorità alla domanda precedente temporalmente, in base alla numerazione progressiva automatica assegnata dal registro di protocollo informatico.
3. Per l'anno 2024, il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti locali, attraverso l'applicativo informatico I.O.L. reso disponibile dall'Insiel sulla piattaforma regionale, è fissato a partire dalle ore 8.00 di lunedì 22 aprile 2024 e fino alle ore 16.00 di martedì 28 maggio 2024.
4. Nel caso in cui sia presentata da parte del medesimo soggetto più di una domanda, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa in ordine di tempo, quale più attuale manifestazione della volontà del richiedente, ed inammissibili le precedenti, che saranno pertanto archiviate, salvo espressa diversa indicazione del beneficiario comunicata prima dell'approvazione della graduatoria.

5. A seguito di rinunce, archiviazioni o nuove disponibilità di risorse, la graduatoria potrà essere utilizzata per soddisfare le domande in precedenza non finanziate, in accordo con quanto disposto al comma 56 bis 2.
6. Il finanziamento è concedibile fino al 100% della spesa prevista e ritenuta ammissibile e comunque nel limite massimo, per ciascun intervento, di:
7. 500.000,00 euro per i soli interventi cui sono attribuibili i criteri B.1 e B.2, di cui all'allegato;
8. 300.000,00 euro in tutti gli altri casi.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 497 DEL 5 APRILE 2024

L.R. 2/2000 art. 4, commi 55 e ss.
TABELLA CRITERI BANDO CENTRI MINORI 2024

criteri		punteggio
A	Lavori cimiteriali consistenti in uno degli interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 ¹	25
B (punteggi alternativi)	Intervento di rigenerazione urbana relativo a:	
	1. Caserme o immobili ex militari dismessi ² : interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 ¹	17
	2. altri edifici dismessi ² : interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 ³	15
	3. altre aree pubbliche non edificate dismesse ² o degradate: interventi edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a c) o comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2009 ¹	10
C	Intervento volto alla riduzione della cementificazione del suolo e all'incremento della permeabilità: l'iniziativa deve determinare un aumento di almeno il 20% della superficie permeabile ⁴	9
D	Intervento su immobili di proprietà comunale, ad esclusione di quelli destinati ad istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado	30
E	Intervento proposto da Comune che non ha ottenuto contributi ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4, commi 55 e ss. nei bandi riferiti agli anni 2017, 2019 e 2021	20
F (punteggi cumulabili)	Efficienza nell'utilizzo delle risorse: opera pubblica proposta da Comune che ha concluso e rendicontato tutti gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi 55 e ss. a valere sui bandi:	
	1. Anno 2021	15
	2. Anno 2019	11
	3. Anno 2017 (conclusi e rendicontati tutti gli interventi finanziati)	7

¹ Interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia, o manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

² edifici o aree dismesse sono quelli in cui ogni attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda.

³ Interventi di ristrutturazione edilizia, o manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

⁴ Per permeabile si intende la superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile.

	criteri	punteggio	
G (punteggi alternativi per i punti 1 e 2, cumulabili con punto 3)	intervento volto all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza:		
	1.	Sicurezza strutturale: adeguamento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C. (par. 8.4.3, alternativo al punto 2)	18
	2.	Sicurezza strutturale: miglioramento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C. (par.8.4.2, alternativo al punto 1)	15
	3.	Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio per edifici di proprietà comunale	11
H (punteggi alternativi)	Intervento volto alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà, certificata con APE (iniziale e finale), con impegno obbligatorio a richiedere l'incentivo del G.S.E. ⁵		
	1.	Miglioramento di almeno 3 classi energetiche	30
	2.	Miglioramento di 2 classi energetiche	25
I	realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (cicli e motocicli compresi), alimentate con energia prodotta da fonti rinnovabili impianti fotovoltaici, in conformità al Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE)	20	
L	intervento realizzato da Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2022 ⁶	5	

⁵ in presenza di incentivo del G.S.E. il totale dei contributi pubblici non può superare il 100% del costo dell'intervento

⁶ determinata in base all' articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE